



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DODICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 109

DISEGNO DI LEGGE di iniziativa della Giunta regionale
(DGR 19/DDL del 31 luglio 2026)

**MISURE COMPENSATIVE E TEMPORANEE IN APPLICAZIONE
DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE 12 SETTEMBRE
2023, N. 121 "MISURE URGENTI DI PIANIFICAZIONE DELLA QUALITÀ
DELL'ARIA E LIMITAZIONI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE"
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2023,
N. 155**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 31 luglio 2026.

MISURE COMPENSATIVE E TEMPORANEE IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE 12 SETTEMBRE 2023, N. 121 "MISURE URGENTI DI PIANIFICAZIONE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA E LIMITAZIONI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE" CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2023, N. 155

Relazione:

La Regione del Veneto, nel quadro delle attività di gestione della qualità dell'aria in attuazione delle azioni del Piano regionale di tutela e risanamento dell'atmosfera (PRTRA), recentemente aggiornato con deliberazione della Giunta regionale 15 aprile 2025, n. 377 nonché delle misure condivise con le regioni del bacino padano attraverso il "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria", approvato dalla Giunta regionale con deliberazione 6 giugno 2017, n. 836 ha previsto numerose misure di intervento nei vari settori maggiormente responsabili di emissioni inquinanti.

Con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente le diverse azioni già in essere, anche a seguito della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020 (causa C-644/2018), l'amministrazione regionale con deliberazione 2 marzo 2021, n. 238 ha attivato, in accordo con le regioni del bacino padano, un pacchetto di misure straordinarie per il miglioramento della qualità dell'aria riguardanti i settori individuati come i più critici per le emissioni inquinanti in atmosfera, ovvero sia i settori dei trasporti, del riscaldamento domestico mediante l'uso di biomassa, dell'agrozootecnica, delle attività produttive, prevedendo l'utilizzo di apposite risorse statali messe a disposizione per l'adozione di misure di contrasto all'inquinamento atmosferico, in particolare di quelle previste dal programma di finanziamento istituito con decreto del direttore della direzione generale per il clima, l'energia e l'aria del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 dicembre 2020, n. 412.

Con riguardo all'ambito dei trasporti e della mobilità, la richiamata deliberazione della Giunta regionale 238/2021 ha introdotto precise misure di potenziamento della limitazione della circolazione dei veicoli, in funzione della loro classificazione "Euro" riferita ai livelli di emissioni inquinanti. Più precisamente la misura prevedeva, ai fini della riduzione di PM10, il rafforzamento della limitazione veicolare rispetto a quella definita dal summenzionato Accordo di bacino padano nei comuni con popolazione superiore ai 30 mila abitanti e nei comuni ricadenti nelle zone "Agglomerato" (come individuate ai sensi della zonizzazione del territorio regionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2020, n. 1855). In sostanza tale rafforzamento introduceva, con riferimento alle previsioni di qualità dell'aria riportate nel Bollettino PM10 emesso dall'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV):

- il divieto strutturale della circolazione dei veicoli privati, fino a Euro 4 diesel compresi, nei giorni feriali dalle 8:30 alle 18:30 nei periodi di allerta verde secondo il bollettino (cioè nel periodo 1° ottobre - 30 aprile di ciascuna annualità, in assenza di condizioni emergenziali);

- l'estensione del divieto alle auto private Euro 5 diesel nei periodi di allerta arancio secondo il bollettino;
- l'ulteriore estensione ai veicoli commerciali leggeri nei periodi di allerta rossa secondo il bollettino (per quanto solo fino alle 12.30 come specificato con deliberazione della Giunta regionale 9 agosto 2021, n. 1089).

Con legge 6 novembre 2023, n. 155 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, recante misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale" il legislatore statale ha introdotto per le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna con l'articolo 1, comma 1, l'obbligo di aggiornare entro un anno i rispettivi piani di qualità dell'aria e, con l'articolo 1, comma 2, di inserirvi l'obbligo già assunto con l'Accordo di bacino padano del 2017 consistente nella limitazione strutturale alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di classe ambientale Euro 5, con decorrenza dal 1° ottobre 2025, in via prioritaria nelle aree urbane dei comuni con popolazione superiore a 30 mila abitanti presso i quali operi un adeguato servizio di trasporto pubblico locale e che ricadano in zone nelle quali risulta superato uno o più dei valori limite del materiale particolato PM10 o del biossido di azoto NO2.

Con deliberazione della Giunta regionale 15 aprile 2025, n. 377 è stato approvato l'aggiornamento del PRTRA che ha assorbito, confermandole, tutte le misure già definite nella citata deliberazione della Giunta regionale 238/2021.

Successivamente all'approvazione del PRTRA, il 20 luglio 2025 è entrato in vigore il decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73 "Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti", convertito con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2025, n. 105, che all'articolo 1, comma 2, ha differito al 1° ottobre 2026 la decorrenza della limitazione strutturale alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di classe ambientale Euro 5 e innalzato a 100 mila abitanti la soglia di popolazione dei comuni nei quali applicare in via prioritaria tale limitazione. Decorso il termine del 1° ottobre 2026, le regioni possono prescindere dall'inserimento di tale limitazione strutturale sui mezzi "Euro5 diesel" mediante l'adozione nei piani di qualità dell'aria "di misure compensative idonee a raggiungere livelli di riduzione delle emissioni inquinanti coerenti con i vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea".

Con deliberazione della Giunta regionale 2 settembre 2025, n. 1005 in recepimento delle nuove disposizioni introdotte dal decreto-legge 73/2025 convertito dalla legge 105/2025, si è preso atto del differimento al 1° ottobre 2026 dell'entrata in vigore della limitazione strutturale alla circolazione delle autovetture di categoria M1 e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 di classe ambientale Euro 5 e alimentazione diesel, con applicazione nei comuni e negli agglomerati con popolazione superiore a 100 mila abitanti.

Contestualmente, è stata affidata al Comitato tecnico, istituito ai sensi dell'articolo 3, commi 6 e 7, della normativa generale di Piano di cui all'appendice II del PRTRA, la valutazione e la determinazione delle eventuali misure compensative,

alternative alla citata limitazione strutturale, mediante proposta di modifica-integrazione delle vigenti misure del PRTRA da approvare in tempo utile per consentire l'entrata in vigore delle misure individuate e delle relative azioni di Piano, entro il 1° ottobre 2026. A tal fine, è stato stabilito di porre all'esame della Giunta regionale l'eventuale provvedimento recante le misure compensative alternative alla limitazione strutturale alla circolazione degli autoveicoli "Euro 5 diesel".

Con la presente legge regionale si propone di definire univocamente il campo di applicazione della limitazione strutturale delle autovetture di categoria M e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 di classe ambientale Euro 5 ed alimentazione diesel, con applicazione nei Comuni con popolazione superiore a 100 mila abitanti, a decorrere dal 1° ottobre 2026.

Considerato il forte impatto socio-economico generato sulla cittadinanza e sulle imprese della limitazione alla circolazione dei veicoli Euro 5 diesel, ed al fine di contemperare l'esigenza di tutela della salute pubblica con la sostenibilità socioeconomica dei cittadini e delle imprese, riproponendo gli elementi introdotti dal decreto-legge 73/2025 convertito dalla legge 105/2025, si propone contestualmente di rinviare l'applicazione della limitazione della circolazione al 1° ottobre 2027 subordinatamente all'adozione di misure compensative idonee a raggiungere livelli di riduzione delle emissioni inquinanti coerenti con i vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

Il provvedimento di approvazione delle misure compensative è adottato sulla base della proposta formulata dal Comitato tecnico istituito ai sensi dell'articolo 3, commi 6 e 7, della normativa generale del PRTRA, e delle valutazioni tecniche rese dall'ARPAV, che attesti l'idoneità delle misure compensative.

Le disposizioni della presente legge e le misure compensative definite in sua attuazione, avendo natura temporanea in ragione del rinvio a quanto previsto dal decreto-legge 73/2025 convertito dalla legge 105/2025, cessano di avere efficacia a decorrere dal 30 settembre 2027.

MISURE COMPENSATIVE E TEMPORANEE IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE 12 SETTEMBRE 2023, N. 121 "MISURE URGENTI DI PIANIFICAZIONE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA E LIMITAZIONI DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE" CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2023, N. 155

Art. 1 - Misure compensative e temporanee in applicazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121 "Misure urgenti di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale" convertito, con modificazioni, dalla legge 6 novembre 2023, n. 155.

1. In applicazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121 "Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale" convertito, con modificazioni, dalla legge 6 novembre 2023, n. 155 e ferme restando le esclusioni ivi previste, le limitazioni strutturali della circolazione stradale delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria "Euro 5" trovano applicazione nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti presso i quali opera un adeguato servizio di trasporto pubblico locale, ricadenti in zone nelle quali risulta superato uno o più dei valori limite del materiale particolato PM10 o del biossido di azoto NO2, nel periodo compreso tra il 1° ottobre di ciascun anno e il 30 aprile dell'anno successivo, dalle ore 8.30 alle ore 18.30, dal lunedì al venerdì, a decorrere dal 1° ottobre 2026.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, le limitazioni strutturali della circolazione stradale trovano applicazione a partire dal 1° ottobre 2027 subordinatamente all'adozione da parte della Giunta regionale di misure compensative idonee a raggiungere livelli di riduzione delle emissioni inquinanti coerenti con i vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, in applicazione dell'articolo 1, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge 121/2023 convertito dalla legge 155/2023.

3. Il provvedimento di cui al comma 2 è adottato sulla base della proposta formulata dal Comitato tecnico istituito ai sensi dell'articolo 3, commi 6 e 7, della normativa generale del Piano regionale di tutela e risanamento dell'atmosfera (PRTRA), e delle valutazioni tecniche rese dall'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV), che attesti l'idoneità delle misure compensative.

4. Le disposizioni della presente legge cessano di avere efficacia a decorrere dal 30 settembre 2027.

Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 3 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Misure compensative e temporanee in applicazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121 "Misure urgenti di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale" convertito, con modificazioni, dalla legge 6 novembre 2023, n. 155.	5
Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.	5
Art. 3 - Entrata in vigore.....	5